



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 116 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 23/03/2007

Oggetto: FORMULAZIONE RISERVE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) ADOTTATO DAL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO CON ATTO CONSILIARE N.42 DEL 21.12.2006, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO, N.20.

L'anno DUEMILASETTE addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BOIARDI GIAN LUIGI	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Assente
SPEZIA MARIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BORGHI ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CALZA PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
GAZZOLO PAOLA	ASSESSORE	Presente
MAGNELLI MARIO	ASSESSORE	Presente
TANSINI PIETRO	ASSESSORE	Presente
TRIBI FERNANDO	ASSESSORE	Assente
ZILIANI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale COTITTA OTTAVIO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SPEZIA MARIO in qualità di Vicepresidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BORGHI ALBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Formulazione riserve al Piano Operativo Comunale (POC) adottato dal Comune di Carpaneto Piacentino con atto consiliare n. 42 del 21 dicembre 2006, in adeguamento alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con la legge 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una nuova e organica disciplina urbanistica che innova alcune tradizionali metodologie della pianificazione e le figure giuridiche che ne hanno fin qui connotato i contenuti e i modelli procedurali, prendendo atto del nuovo disegno istituzionale e dei principi che presiedono ai processi di decentramento delle funzioni e alle riforme amministrative più recenti;
- alla legge ha fatto seguito l'emanazione dell'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico (approvato con atto del Consiglio regionale n. 173 del 4 aprile 2001) che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all'elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici e detta le regole per la fase della concertazione e l'eventuale sua conclusione attraverso un Accordo di pianificazione tra l'Ente titolare del potere pianificatorio e l'Amministrazione ad esso sovraordinato;
- a scala comunale, la legge distingue, sulla scia di altre legislazioni regionali, tra componente strutturale (scelte di lungo periodo) e componente operativa della pianificazione (con un vincolo temporale di cinque anni), articolando lo strumento urbanistico in Piano strutturale comunale (PSC), Piano operativo comunale (POC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE);
- alle tre tipologie della pianificazione comunale prima richiamate, corrispondono differenti procedimenti e un diverso ruolo dell'Ente provinciale il cui intervento, nel caso del Piano operativo, è limitato alla formulazione di riserve che il Comune potrà controdedurre in sede di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale, mentre, per quanto riguarda il Regolamento urbanistico ed edilizio, il relativo procedimento approvativo si svolge interamente presso il Comune;
- il processo formativo del PSC, in quanto definisce le invarianti strutturali che costituiscono riferimento per il POC, presenta invece i tratti più innovativi in quanto, attraverso il PSC, la legge regionale introduce nel sistema di governo del territorio l'obiettivo della condivisione delle analisi territoriali e delle scelte strategiche, secondo modelli partecipativi, riformulando il rapporto di reciproca interazione tra gli Enti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti e coniugando le esigenze di coordinamento e collaborazione tra i vari interessi pubblici con la semplificazione e l'accelerazione delle procedure;
- il rinnovato quadro della disciplina urbanistica regionale impone l'avvio di un ciclo di elaborazione di una nuova generazione di piani urbanistici prevedendo fasi temporali diversificate di adeguamento alla L.R. n. 20/2000 (art. 43, comma 3) in relazione alle varie classi di età degli strumenti di pianificazione vigenti nel territorio regionale e alle loro caratteristiche definite in rapporto ai "salti qualitativi" che nell'ultimo trentennio hanno contrassegnato l'attività legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia urbanistica;
- la previsione regionale di aggiornamento degli strumenti della pianificazione comunale si concretizza nell'elaborazione contemporanea del PSC, POC e RUE secondo i contenuti della L.R. n. 20/2000, che il Consiglio comunale può adottare contestualmente (art. 43, 3° comma) dopo aver garantito, per quanto riguarda la formazione del Piano strutturale, il processo di partecipazione e concertazione attraverso lo svolgimento della Conferenza di pianificazione (artt. 14 e 32) che può concludersi con la stipulazione dell'Accordo di pianificazione tra Comune e Provincia (art. 32, comma 3);
- per quanto attiene al procedimento di approvazione del POC, e sue varianti, la L.R. n. 20/2000 prevede:

- *l'adozione del POC, cui consegue la fase di deposito e di acquisizione delle osservazioni, e l'invio del piano adottato alla Provincia che nel termine perentorio di 60 giorni può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sovraordinati di livello territoriale superiore;*
- *l'approvazione del POC da parte del Consiglio comunale il quale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve provinciali ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;*

Considerato che:

- il Comune Carpaneto Piacentino ha dato avvio al processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle sopravvenute indicazioni pianificatorie della L.R. n. 20/2000 citata, approvando, con deliberazione della Giunta n. 22 del 2 marzo 2005, il Documento preliminare all'elaborazione del PSC per i lavori della Conferenza di pianificazione prevista dagli articoli 14 e 32 della legge citata;
- durante i lavori della Conferenza di pianificazione, che si sono snodati in tre sedute (dal 4 marzo 2005 alla seduta conclusiva del 23 giugno 2005), senza che venisse raggiunto l'accordo di pianificazione con questa Amministrazione con la sottoscrizione del verbale conclusivo (in atti), la Provincia di Piacenza ha prodotto le proprie valutazioni sul Documento preliminare all'elaborazione del PSC del Comune di Carpaneto P.no. formulate con l'atto deliberativo di questa Giunta n. 334 del 24 luglio 2006 che è stato depositato nella seduta conclusiva della Conferenza;

Preso atto, per quanto riguarda il processo di adeguamento alla L.R. n. 20/2000 che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino ha avviato la revisione del proprio piano regolatore attraverso l'elaborazione del PSC (adottato dal Comune con atto consiliare n. 28 del 31 luglio 2006) e l'elaborazione del POC (adottato con atto consiliare n. 42 del 21 dicembre 2006);
- la documentazione tecnico-urbanistica relativa al POC è qui pervenuta il 22 gennaio 2007 (n. 5062 di prot. prov.le), sicchè da tale data di ricevimento degli atti decorre il termine perentorio di sessanta giorni assegnato alle Province per la formulazione di riserve alle previsioni del piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, così come previsto dal comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;

Preso inoltre atto dell'assenza della documentazione a carattere geologico-ambientale funzionale alla valutazione del POC sotto tale profilo e del mancato invio alla Provincia della documentazione tecnica ai fini dell'espressione del parere sismico sul POC, previsto dall'art. 37 della L.R. n. 31/2002;

Esaminata la relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Pianificazione Territoriale e Ambientale", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche riferite allo strumento in argomento, mentre, a causa delle carenze documentali prima indicate e in assenza dei relativi approfondimenti, non è stato possibile svolgere le valutazioni a carattere geologico-ambientale né quelle propedeutiche all'espressione del parere sismico;

Ritenuto di invitare il Comune a produrre le integrazioni tecniche ai fini dell'espressione del parere sismico obbligatorio previsto dall'art. 37 della L.R. n. 31/2002, secondo le indicazioni contenute in una riserva specifica, tenendo conto che la mancata audizione del parere obbligatorio ha effetti sulla validità dell'atto approvativo del POC;

Considerato che:

- dalla puntuale illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella relazione medesima – cui specificatamente si rinvia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, 3° comma, della legge n. 241/1990, per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo risulta necessario formulare riserve al Piano Operativo Comunale ;
- le riserve emergenti dall'istruttoria svolta sono riportate nell'allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- per effetto delle carenze documentali e dei relativi approfondimenti, deve essere rinviata l'espressione del parere sismico, la cui acquisizione da parte del Comune è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 31/2002 prima di procedere ad approvare del POC;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Servizio "Pianificazione Territoriale e Ambientale", e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dalla Dirigente del Servizio Dott.ssa Adalgisa Torselli, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile come da conforme attestazione resa contestualmente ai pareri di regolarità tecnica;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il presente atto al Comune di Carpaneto Piacentino per le successive determinazioni di competenza;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio» successivamente modificata e integrata;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- lo Statuto dell'Amministrazione provinciale approvato con atto del Consiglio provinciale n. 95/1 dell'11 settembre 1991 e successivamente modificato, da ultimo, con atto consiliare n. 47 del 28 aprile 2003;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali* recante «Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990»;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di Pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante «Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione», approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 26 gennaio 1999 con atto n. 5, approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, successivamente sottoposto a Variante normativa approvata dalla Giunta regionale con atto 9 ottobre 2001 n. 2037 e due ulteriori Varianti, l'una in materia di commercio al dettaglio, approvata dal Consiglio provinciale con atto n. 109 del 6 dicembre 2004 e vigente dal 16 marzo 2005, l'altra in materia di rifiuti, approvata dal Consiglio provinciale contestualmente al nuovo Piano per la gestione dei rifiuti (atto consiliare n. 98 del 22 novembre 2004);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, formato ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/1993, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 26/97 nella seduta dell'11 dicembre 1997, e approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;
- il Piano di tutela delle acque dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- il Piano Straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone

colpite da disastri franosi nella regione Campania», approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- il Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 5 aprile 1993 con atto n. 51/3, definitivamente approvato con atto della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio Provinciale il 14 luglio 2003 con atto n.83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) adottato dal Consiglio provinciale con atto n. 43 del 14 aprile 2003 e approvato con atto del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- il Piano Provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 106 dell'11 dicembre 2006, attualmente in fase di salvaguardia;
- l'Atto provvisorio per l'indicazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;
- deliberazione del Consiglio Provinciale del 5 giugno 2006, n. 58 concernente l'approvazione dell'Atto di indirizzo per l'aggiornamento del PTCP;
- il Documento preliminare all'elaborazione del Piano per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), adottato con atto della Giunta provinciale n. 472 del 13 novembre 2002 e positivamente valutato nella Conferenza di pianificazione conclusasi il 3 luglio 2003;

★

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare al POC, adottato dal Comune di Carpaneto Piacentino con atto del Consiglio comunale n. 42 del 21 dicembre 2006, le riserve riportate nell'allegato sub. n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di rinviare l'espressione del parere sismico di cui all'art. 37 della L.R. n. 31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 10/2003, in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, in quanto non è pervenuta la documentazione tecnica indispensabile che il Comune dovrà quindi produrre sulla base delle indicazioni contenute in una riserva specifica di cui all'allegato sub n. 1;
3. di invitare il Comune ad acquisire il parere sismico obbligatorio previsto dall'art. 37 della L.R. n. 31/2002, producendo le integrazioni predette, tenendo conto che la mancata audizione del parere ha effetti sulla validità dell'eventuale atto approvativo del POC;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Carpaneto Piacentino per gli adempimenti di competenza;
5. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» modificato e integrato;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prima indicato, stante la necessità di trasmettere tempestivamente al Comune il presente provvedimento per le successive determinazioni di competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vicepresidente

SPEZIA MARIO

Il Segretario Generale

COTITTA OTTAVIO